

## LIMITE AL DOPPIO MANDATO PER LE ELEZIONI FORENSI. COMMENTO ALLA SENTENZA NR. 32781/2018.

## EUGENIO BENEVENTO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'interpretazione ermeneutica della Suprema Corte – 3. Considerazioni conclusive.

1. Con la presente relazione si traccia in chiave ricostruttiva l'analisi degli elementi fondanti di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del 2018 n. 32781 in materia di elezione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento.

Con la prefata sentenza i Giudici di Piazza Cavour affrontano l'eleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi di componente del Consiglio dell'Ordine interpretando la disposizione normativa di cui alla legge n. 113/2017 come disposizione a carattere inibitorio per i soggetti che abbiano rivestito due mandati consecutivi nell'espletamento delle predette funzioni.<sup>1</sup>

In via preliminare prima di procedere all'analisi strutturale della richiamata sentenza di Cassazione, per esigenze funzionali si procede all'articolazione del lavoro proposto, scindendo le fasi di intervento in vari microsettori al fine di facilitare la discussione interpretativa di cui alla sentenza n. 32781/2018: fatti di causa, memorie di replica del Consiglio Nazionale Forense, normativa di riferimento, *ius interpretandi* della disposizione a regime, discussione sui riflessi culturali nel contesto di riferimento.

La quaestio ha origine su un reclamo proposto da un professionista privato, in merito alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento nel 2017.

Tenutasi la competizione elettorale presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, il professionista aveva proposto reclamo al Consiglio Nazionale Forense chiedendo l'applicazione delle prescrizioni normative di cui alla legge 2017 n. 113, in virtù della quale i consiglieri non potevano essere eletti per più di due mandati consecutivi.<sup>2</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. LEVITA *Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità*, Cietre editore 2011 p. 35 ss. Secondo l'Autore la Corte ha più volte precisato che solamente quando la lettera della norma risulti ambigua e si appalesi infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico...l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, senza modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera



Le argomentazioni di replica su cui si fondano le eccezioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense erano basate sul principio che la disposizione de quo non rivestiva carattere retroattivo e che la regolamentazione proposta andava applicata a partire dalla data di emanazione della legge, cioè dal 2017 in poi.

In questa fase si evita di focalizzare l'attenzione interpretativa della norma richiamata, rimanendo oggetto di argomentazione successiva, l'interpretazione ermeneutica del carattere precettivo della disposizione; in tal senso si vuole rappresentare che il professionista privato adiva la Corte di Cassazione contestando l'interpretazione data dal Consiglio Nazionale Forense<sup>3</sup>.

Prima dell'emanazione della legge 113, la materia era regolata dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che al comma 5 disponeva: "risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.<sup>4</sup>

Il tenore è chiaro: fa divieto ai consiglieri di non poter essere eletti per più di due mandati. <sup>5</sup> Successivamente viene emanata la legge 113/2017 dove l'art. 18 abrogando espressamente i commi 2 a 6 della precedente disposizione normativa, all'art. 3 riscrive la norma che in virtù della modifica apportata acquisisce il seguente tenore: "sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato". <sup>6</sup>

della norma medesima risulti ambigua, l'elemento letterale e l'intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L.LEVITA *Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità*, Ult. Op. cit., p. 35 ss. Secondo l'Autore la Corte ha più volte precisato che solamente quando la lettera della norma risulti ambigua e si appalesi infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico......l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, senza modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua, l'elemento letterale e l'intento del legislatore acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione. Sul punto vedesi M.D'AMICO F.BIONDI, La Corte Costituzionale, Editoriale Scientifica, p. 22 ss. Nonostante la molteplicità dei canoni ermeneutici elaborati la Corte di Cassazione ha cercato di circoscrivere in confini ben definiti l'esercizio di tale potere-dovere. Infatti, riconoscendosi espressamente al giudice il potere di autonoma interpretazione della domanda, il giudice non è tenuto ad una valutazione esclusiva del tenore testuale degli atti.



In sede ricostruttiva emerge con carattere di linearità che le disposizioni succedutesi fissano il divieto per i consiglieri di non essere eletti per più di due mandati, questo si evince dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2012 sia dal successivo art. 3 della legge 113/2017.

Il problema rimane di inquadrare da quale momento dipendono gli effetti precettivi della norma, in sostanza il dies a quo dal quale far discendere gli effetti dispositivi del dettato normativo.

Nella linea difensiva formulata, il Consiglio Nazionale Forense aveva replicato che l'interpretazione della normativa di riferimento aveva carattere letterale e dunque doveva applicarsi solo ed esclusivamente dal momento di entrata in vigore della legge che la istituiva.

Di conseguenza non era ammissibile la computabilità dei mandati di consigliere svolti anteriormente alla nuova legge ai fini della preclusione di eleggibilità la quale, in sostanza, non poteva che riguardare quei soli mandati espletati all'esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.

La norma de quo sull'ineleggibilità non disciplinerebbe il passato, ma avrebbe effetti regolativi solo ed esclusivamente per il futuro.

Nelle repliche formulate dal Consiglio Nazionale Forense si rappresentava altresì che dato il carattere eccezionale ed innovativo apportato alla procedura elettorale, diventava un corollario ineludibile che il divieto di eleggibilità non poteva che riguardare quei soli mandati espletati all'esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.<sup>7</sup>

In sostanza l'intera linea argomentativa fornita dal Consiglio Nazionale Forense si basa sul principio che la legge 113/2017 non rivestirebbe carattere retroattivo e dunque dovrebbe applicarsi dal momento di entrata in vigore dalla legge che la istituiva.

Di conseguenza, non era ammissibile la computabilità dei mandati di consigliere svolti anteriormente alla nuova legge ai fini della preclusione di eleggibilità la quale, in conclusione, non poteva che riguardare quei soli mandati (consecutivi) espletati all'esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.

Di diverso avviso i Giudici di Piazza Cavour che fondano l'assunto decisionale attraverso un interpretazione ermeneutica.

Va fatta una premessa di carattere generale.

L'iter parlamentare che aveva condotto alla pubblicazione delle norme era stato ambiguo ed irrilevante, creando un vuoto interpretativo di carattere funzionale.

Tale dato è pacifico ed emerge con grande linearità nell'assenza di disposizioni transitorie, e nella lacunosità di norme in grado di disciplinare il riassetto tra vecchio e nuovo sistema<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione. Sul punto M. D'AMICO F.BIONDI *ult. op. cit* p. 22 ss.L'Organo giudicante deve concentrarsi sull'individuazione dell'effettiva volontà della parte, nonché del bene della vita richiesto per il tramite del processo, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio dalla parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.



Peraltro tale considerazione non riveste carattere personale, ma traspare nella stessa articolazione della sentenza della Corte di Cassazione dove espressamente si legge: "... l'andamento, obiettivamente ondivago, dei lavori stessi e in difetto di specifici e soprattutto univoci elementi in un senso o nell'altro, resta neutro ai fini dell'individuazione del significato della disposizione, da ricavarsi allora in base alle regole generali dell'ermeneutica".

Fatto questo assunto, rimane da chiarire l'interpretazione adottata dai giudici di Piazza Cavour.

A tal fine nella predetta sentenza la Corte di Cassazione recita: "...in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017 n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012 n. 247 e 12 luglio 2017 n. 113".

Secondo gli Ermellini la norma a regime(art. 3 co. 3) è adeguatamente chiara nel senso di escludere la stessa esigibilità di avvocati ai soggetti che abbiano espletato due mandati consecutivi, anche sotto il regime dell'ordinamento della professione forense previgente alle riforme del 2012.

La nuova norma sull'eleggibilità non regolerebbe il passato, ma attribuirebbe, per il futuro, una rilevanza ed una nuova regolamentazione di fatti passati, che rivestirebbero carattere negativo ed ostativo per l'accesso a cariche elettive, conferendo ed regolamentando un evento del passato in maniera diversa.<sup>9</sup>

Secondo la Suprema Corte la norma a regime e quella transitoria, cristallizzerebbero una lesione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, della eccezionalità delle norme che prevedono cause d'ineleggibilità, in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, nonché della conseguente esclusione di una loro interpretazione estensiva o analogica.

Nel caso di specie, quando manca un'espressa disposizione transitoria, e nel caso che ci occupa, la normativa in esame presenta un tangibile e marcato vuoto normativo, la conclusione dell'interpretazione data è determinata dai quei presupposti e della loro compatibilità con le funzioni ordinamentali, in ragione del loro significato, secondo il comune sentimento del particolare momento storico in cui la regola è stata adottata.<sup>10</sup>

Nella decisione dei giudici di Piazza Cavour assume un carattere pervasivo il principio che con il seguente intervento non si vuole disciplinare il passato, ma identificare l'ancoraggio dei requisiti al tempo in esso prossimo, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale.

<sup>9</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.



E' la diversa regolamentazione del passato ad acquisire valore pregnante ed una diversa rilevanza.

L'ancoraggio va fatto al tempo delle elezioni, che rimane l'unico dato a cui occorre fare riferimento per valutare la sussistenza di quei presupposti di fatto, che devono allora rilevare.

Il vuoto normativo di una prescrizione chiara ed espressa in senso diverso, propendono per una interpretazione delle condotte in maniera ostativa, ove la valutazione del loro disvalore sia espresso in modo chiaro e tale da condizionare la funzionalità o la necessaria apparenza di funzionalità dell'organo.

Nel testo decisionale si fa espresso riferimento a precedenti interventi del Giudice di legittimità e di analoghe decisioni, che sebbene adottate in discipline e materie diverse hanno un carattere similare ed omogeneo nella regolamentazione del sistema elettivo.

Interventi di natura similare sono stati adottati in caso di elezioni espressive di rappresentanza politica e locale dove sono avvertite come particolarmente stringenti le esigenze di tutela della libertà dell'elettorato sia attivo che passivo ai sensi dell'art. 51 dlgs 267 del 2000: in tal senso la Corte richiama un precedente deliberato (Cass. 29-01-2008 n. 2001) dove si è stabilito che la relativa norma, che prevede una causa originaria di ineleggibilità si applica senza distinzione ai mandati svolti sia anteriormente che successivamente alla sua entrata in vigore, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l'applicabilità della norma solo per il futuro.

In sostanza non sarebbe giustificato interpretare la normativa nel senso di imporre l'attesa dal 2017 per il doppio della durata del mandato innovata già dalla riforma del 2012, prima della piena applicazione di una norma effettivamente introdotta fin dal 01-01-2013 ed in pratica differendola al 2025 e cioè di ben tredici anni.

Nei passi precedenti si è fatto riferimento al richiamo della Corte di Cassazione di aver deliberato facendo riferimento all'interpretazione ermeneutica.

In tal senso si cita l'intervento dei Giudici di Piazza Cavour: "...è convinta opinione di queste Sezioni Unite che un simile regime definitivo, analogo tra gli altri a quello introdotto per gli organismi rappresentativi di altri ordini professionali( come quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi dell'art. 9, comma nono, del dlgs n. 139 del 2005, a mente del quale i consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due), deve qualificarsi (come già si è espressa, testualmente questa Corte a sezione semplice 21-05-2018 n. 12461) funzionale all'esigenza di assicurare più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione(in riferimento alla rieleggibilità alla carica di Sindaco, Cass. SezI 2015 N. 6128), nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini( Cass, sez. 09/10/2007 n. 21100; Cass 05/06/2007 n. 13181; Cass. 20/05/2006 n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi



degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche".11

La disposizione motivazionale è chiara non solo nello svolgere una funzione comparativa con istituti similari, ma nell'accentuare il carattere, che la Corte chiama "nocivo" per il corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza e nell'interessi degli iscritti.

Nel caso che ci occupa il Supremo Consesso vuole scongiurare il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera degli stessi professionisti.<sup>12</sup>

Specificatamente l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione sarebbe quella di evitare il rischio, che lo stesso Supremo Consesso definisce di "sclerotizzazione delle compagini rappresentative". 13

Il riferimento a concentrazioni di posizioni e di potere che potrebbero derivare da condizioni contrarie alla decisione assunta è fortemente marcata.

Peraltro aver richiamato istituti similari, e aver fatto esplicito riferimento al sistema elettivo nell'autonomie locali sarebbe la giusta interpretazione della volontà del legislatore nell'attuazione della relativa disciplina.

L'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei Consigli dell'Ordine ed una maggiore partecipazione degli iscritti può essere determinata solo attraverso un meccanismo di rotazione volto ad evitare rendite di posizione e situazioni monopolistiche nella concentrazioni di potere.

La voluntas legis sarebbe suffragata in maniera pervasiva dall'identico spirito che ha guidato il legislatore nel processo di riforma in materia degli ordini commercialisti e nel norme adottate per l'accesso alle cariche elettive nel sistema locale e governativo.

In questo senso il Giudice delle leggi in alcune circostanza aveva rilevato che l'introduzione dei limiti all'accesso alle cariche elettive e, in generale, all'elettorato passivo non implicava una retroattività in senso tecnico cioè con effetti ex tunc. 14

<sup>11</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione. M. D'AMICO F.BIONDI ult. op. cit p. 22.L'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinchè il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio; è infatti un'esigenza prima ancora logica che giuridica dal momento che l'espressione dell'opinione del giudice, in cui si concreta l'atto cognitivo del giudicare, postula ex se la preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l'esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Considerato in diritto sentenza n. 32781/2018 Corte di Cassazione.

<sup>14</sup> E.CHELI Il Giudice delle leggi: la Corte Costituzionale nella dinamica dei poteri, Giuffrè 2016 p. 42 ss. Secondo l'Autore l'applicazione della norma da parte del giudice presuppone sempre ed inderogabilmente un attività di ricerca del significato della norma e della volontà del legislatore. L'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinchè il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio; rimane un'esigenza prima ancora logica che giuridica dal momento che l'espressione dell'opinione del giudice, in cui si concreta l'atto cognitivo del giudicare, postula ex se la preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l'esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.



Non a caso nella sentenza de quo si parla di una "scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale"

Giova osservare che il divieto di retroattività ad fuori del diritto penale, dove vige la statuizione dell'art. 25 della Costituzione non trova formalizzazione di norma a carattere costituzionale.<sup>15</sup>

In tal senso si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 73/2017 dove si stabilisce che l'applicazione della norma *ex tunc* sia il frutto di una giustificazione normativa, calibrata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, che potenzialmente possono essere lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.<sup>16</sup>

Pertanto con la sentenza n. 32781/2018 si formalizza il principio dell'alternanza degli organi di autogoverno nel sistema elettivo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Va da sé, e rimane di facile decifrazione, che tale intervento pone un limite alle posizioni di potere nella gestione delle compagini rappresentative, riducendo una protrazione delle funzioni di rappresentanza.

2. Prima di addentrarci nelle considerazioni conclusive al lavoro, un debito accenno va fatto all'interpretazione ermeneutica adottata dalla Suprema Corte nell'assunto decisionale de quo.

Per interpretativismo giuridico si intende una riflessione sulla metodologia dell'interpretazione della norma giuridica.

Nata nel XX secolo in USA come contrapposizione al positivismo giuridico di Kelsen e Hart, la sua funzionalità non è posta sulla norma in sé, ma sulla giurisprudenza, cioè sulla concreta applicazione fatta da chi è investito del compito di giudicare, tanto più pregnante dove vige lo stare decisis.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R.SACCO *Il Contratto* Utet 2016 p. 12 ss Secondo l'Autore il principio della irretroattività è strettamente collegato al principio della certezza del diritto, in quanto assolve ad una funzione specifica: conferisce certezza e sicurezza ai rapporti giuridici già instaurati tra le parti e stabilità al sistema di diritto generale e astratto che detta norme di convivenza sociale.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Considerato in diritto sentenza Corte Costituzionale n. 73/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A.MIGLINO *Interpretazione e sistema giuridico* Giuffrè 2015 p. 15ss Secondo l'Autore la fonte dell'interpretazione ermeneutica è determinata dall'art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza, dove si stabilisce il principio che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e condizioni personali e sociali......L'interpretazione ermeneutica nasce in USA agli inizi del XX secolo e si contrappone al positivismo giuridico in virtù del principio che la decisione iudicis si cristallizza secondo i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. L'Autore richiama i canoni interpretativi stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo i quali il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto.



Ciò permette di attribuire all'ermeneutica un significato esemplare; e tale esemplarità ci permette di ricostruire il rapporto tra presente e passato, nella capacità di spiegare il passato nella sua continuità con il presente, in vista di uno scopo pratico: l'applicazione delle norme. In questo modo si pongono le basi per il superamento della struttura tradizionale dell'interpretazione statica e obiettiva, tesa a ripercorrere il procedimento mentale dell'autore e si ha la necessità di un nuovo metodo di lavoro; con questa prospettiva si tende a spostare il fulcro dell'esperienza giuridica sull'attività interpretativa e applicativa.<sup>18</sup>

Va da sé che tra i compiti funzionali della Corte di Cassazione vi è quello di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, che serve ad attribuire alla Corte di Cassazione l'attività di nomofilachia.

L'art. 12 delle disposizioni di legge stabilisce le regole dell'interpretazione, prevedendo che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Sempre l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dispone che se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

E' il caso dell'analogia legis, dove a carenza strutturali normative si sopperisce ad utilizzare norme che regolano casi simili o materie analoghe.

I principi generali dell'ordinamento sono i criteri che il giudice può ricavare dall'insieme delle norme, anche perché il giudice non può rifiutarsi di risolvere la questione sottoposta al suo esame.

Effetti diversi stabiliscono l'interpretazione dichiarativa dove il risultato dell'interpretazione letterale coincide con quello dell'interpretazione logica, dell'interpretazione estensiva allorquando l'ambito di applicazione della norma è più esteso di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale ed infine l'interpretazione restrittiva dove l'ambito di applicazione della norma è meno esteso di quanto si ricava dalla sola formulazione letterale.<sup>19</sup>

Rimane sicuramente avulso dalla presente trattazione ogni disquisizione dottrinaria circa i valori regolatori dell'interpretazione giuridica, fermo restando che, come si evince dallo stesso tenore della sentenza l'interpretazione data alla norma, la stessa ha avuto un carattere logico-deduttivo sottesa al recupero dei principi stabiliti dall'ordinamento in istituti similari. Peraltro rimane un corollario fondamentale, il principio che applicare una norma significa capire la volontà del legislatore nel quadro generale dei principi fondamentali dell'ordinamento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> R.SACCO *Il Contratto* Utet 2016 p. 32ss. Secondo l'Autore la presenza di lacune nell'ordinamento giuridico non deve sorprendere: in una realtà economico-sociale in continua evoluzione diventa difficile che il diritto riesca a regolarne ogni aspetto......La completezza dell'ordinamento giuridico è un ideale difficilmente realizzabile.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> G.DENOVA *Introduzione all'ermeneutica*, Utet 2017 p.13ss Secondo l'Autore il principio di derivazione romanistico *tempu* regit actum ha costituito le basi per il rilievo giuridico del fatto compiuto, dove il fatto già portato a termine sotto la vigenza di una legge anteriore, non viene intaccato.



Tale principio giurisprudenziale enunciato dalla sentenza n. 32781 del 2018 assume il valore di sconfessare l'operato del Consiglio Nazionale Forense, quale organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura.

Ad onor di cronaca si evidenzia che tale intervento finisce per mettere in crisi l'intero sistema della rappresentatività così come designato dal Consiglio Nazionale Forense.

## 3. In questa sede vanno comunque fatte le debite considerazioni.

Va da premettere che si vuole volontariamente evitare ogni considerazione sull'assunto decisionale, ma in questa sede preme evidenziare che il dettato normativo era profondamente lacunoso ed ondivago sul piano delle disposizioni transitorie.

Non a caso, come peraltro riportato nella stessa sentenza, i lavori parlamentari da cui sono derivate le due disposizioni normative n. 247/2012 e n. 113/2017 e ed in difetto di specifici e soprattutto univoci elementi in un senso o nell'altro, restano neutri ai fini dell'individuazione del significato della disposizione, da ricavarsi solo in base alle regole generali dell'ordinamento.

Se è pur vero che la Corte con l'intervento suddetto ha voluto assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini è anche vero che il testo normativo era pervaso da una profonda lacunosità, che i giudici di Palazzo di Piazza Cavour hanno cercato di sopperire attraverso un interpretazione ermeneutica dell'ordinamento.

Rimane innegabile che soffermandosi in chiave comparativa con istituti similari, la volontà del legislatore è quella di evitare per quanto più possibile il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere determinata dal protrarsi del loro espletamento ad opera delle stesse persone.

Il richiamo che la Corte fa nella predetta sentenza sulle disposizioni normative sull'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, come il richiamo al sistema elettorale in materia di enti locali non è superfluo.

Analizzando la suddetta normativa traspare la volontà del legislatore di assicurare la più ampia partecipazione all'esercizio delle funzioni di governo, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio, che invece potrebbe essere suscettibile di essere alterata da rendite di posizione.

In chiave ricostruttiva se è pur vero tale tendenza ha un valore penetrante nell'ordinamento, è anche vero che con questo non si possono e non si devono formalizzare obiezioni o eccezioni di alcun sorta a carico del Consiglio Nazionale Forense.

La normativa in esame era lacunosa, carente nel disciplinare il regime transitorio e nell'attribuire valore vincolante nelle disposizioni emanate.

Non a caso la Corte di Cassazione ha deciso facendo leva sull'interpretazione ermeneutica. In assenza di precise disposizioni regolamentative nessuna obiezione può essere sollevata a carico del Consiglio Nazionale Forense.



In sostanza se rimane pacifico che il principio enunciato ha caratteri di omogeneità nel sistema, rimane altrettanto pacifico che le due disposizioni normative n. 247/2012 e n. 113/2017, erano lacunose e prive nel canalizzare la gestione transitoria della norma<sup>20</sup>. Rimane innegabile che in assenza di precise indicazioni vincolanti, il CNF ha voluto comunque dare un interpretazione alla norma di carattere logico-deduttivo e che per questo nessuna contestazione di arbitrarietà può essere sollevata a suo carico.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> G.DENOVA Ult. Op. cit., p.13ss Secondo l'Autore il principio di derivazione romanistico *tempu regit actum* ha costituito le basi per il rilievo giuridico del fatto compiuto, dove il fatto già portato a termine sotto la vigenza di una legge anteriore, non viene intaccato.